

Elaborato n. 8

Repertorio n. 100711

Raccolta n. 15602 ---

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
LOTTIZZAZIONE**

REPUBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno diciassette del mese di luglio, in Sansepolcro, nel mio studio.

Avanti a me Dottor **GAMBACORTA CARMELO**, Notaio in Sansepolcro, con studio in Via Niccolò Aggiunti n. 88, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Arezzo, sono presenti i Signori:

- **COLETTI Antonio**, nato a Città di Castello (PG) il 17 dicembre 1956, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Sansepolcro, che dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto del "**Comune di Sansepolcro**" in virtù dell'articolo 98 dello Statuto Comunale e in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 3 novembre 2006 n. 63, esecutiva per decorrenza dei termini di legge, che in copia conforme si allega alla presente scrittura sotto la lettera "A" (Codice fiscale e partita IVA: 00193430519);

- **POLIDORI MARIA GIOVANNA** nata a Sansepolcro (AR) il 16 aprile 1937, residente a Monterchi in località Le Ville, (c.f.: PLD MGV 37D56 I155G).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMesso

- che la signora **POLIDORI Maria Giovanna** è proprietaria delle aree contraddistinte nel Catasto Terreni del Comune di Sansepolcro al **Foglio 89 particelle 224; 226; 65 e 144**, ricomprendenti l'area di lottizzazione "C4" di P.R.G. vigente;

- che il vigente P.R.G. prevede la destinazione dell'area interessata a zona di espansione "C4";

- che la proprietaria ha proposto all'Amministrazione Comunale l'attuazione delle suddette previsioni del P.R.G. mediante un Piano di Lottizzazione convenzionata;

- che il Piano di Lottizzazione presentato risulta conforme alle prescrizioni del P.R.G. e del Regolamento Edilizio Comunale;

- che il Piano di Lottizzazione è stato esaminato dalla Commissione Urbanistica la quale ha espresso parere favorevole alla sua approvazione in data 1° settembre 2006;

- che l'iter del Piano di Lottizzazione si è concluso con la sua approvazione definitiva intervenuta con deliberazione Consiliare n° 16 del 30 gennaio 2008;

- che la signora **Polidori Maria Giovanna**, lottizzante, ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione.

Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, con riserva delle approvazioni di legge per quanto concerne l'Amministrazione Comunale ma in modo fin d'ora impegnativo per quanto concerne il lottizzante, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ARTICOLO 2

La lottizzazione dell'area indicata in premessa avverrà in conformità alle



REGISTRATO
a Sansepolcro
il 28.7.2008
N. 801
Serie AT
Esatto Euro
596,00
<i>[Signature]</i>

Dott. Carmelo Gambacorta Notaio
 52037 Sansepolcro (Ar) - Via Aggiunti, 88 - Tel. 0575 741572 - Fax 0575 740421

previsioni del P.R.G. vigente, in conformità alle norme di cui alla presente convenzione nonché in conformità alle previsioni delle planimetrie allegate alla domanda di lottizzazione depositata presso il Comune, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. -----

ARTICOLO 3 -----

Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 1, 5° comma dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e dell'art. 70 della L.R. 1/2005 si obbliga per se e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, aree indicate nel Piano di Lottizzazione allegato alla domanda di lottizzazione nella Tavola n. 8 "Planimetria con le opere di urbanizzazione primaria", della superficie complessiva di circa metri quadrati 2.651 (duemilaseicentocinquantuno) (salvo gli aggiustamenti derivanti dai frazionamenti relativi). -----

ARTICOLO 4 -----

Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo 1°, 5° comma dell'articolo 28 della L. 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche, e dell'art. 70 della L.R. 1/2005 si obbliga per se e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione relative all'ampliamento della strada comunale di San Marino (esterne al perimetro della lottizzazione), aree indicate nel piano di Lottizzazione, Tavola 8 sopra citata. -----

La cessione di dette aree dovrà intervenire ad opere di urbanizzazione ultimate e collaudate, nei termini di cui all'art. 11. La presente convenzione dovrà essere trascritta a spese dei proprietari come vincolo della cessione effettiva della proprietà. -----

ARTICOLO 5 -----

Il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo II° 5° comma dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942, n° 1150, e successive modifiche, si obbliga per se e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a realizzare le seguenti opere di urbanizzazione primaria: -----

- Viabilità interna, viabilità di accesso alla lottizzazione (esterna al perimetro del Piano di Lottizzazione) e marciapiedi per metri quadrati 2.123 (duemilacentotrentatré); -----
- Parcheggi pubblici per metri quadrati 150 (centocinquanta); -----
- Verde pubblico per metri quadrati 1.081 (milleottantuno); -----
- Rete Fognante e rete idrica; -----
- Illuminazione pubblica e rete ENEL; -----
- Rete Telefonica; -----
- Rete del Gas. -----

Tutte le suddette opere dovranno essere realizzate e completate a regola d'arte entro 36 (trentasei) mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione. -----

ARTICOLO 6 -----

Il lottizzante realizzerà direttamente a sue spese le opere di urbanizzazione primaria, come riportate in computo metrico estimativo allegato al Progetto di Lottizzazione, per la spesa ivi indicata di Euro 167.718,87 (centosessantasettemilasettecentodiciotto virgola ottantasette) garantendo all'uopo tale somma maggiorata del 5% a titolo cautelativo e del 10% per IVA, con apposita fidejussione assicurativa per totali Euro 195.000

(centonovantacinquemila) (arrotondato) n° T204/00A0050912 rilasciata in data 8 maggio 2008 dalla Toro Assicurazioni ed accettata con Determina Dirigenziale n° 275 del 09 giugno 2008. -----

La quota attinente le opere di urbanizzazione secondaria dovrà, in base alle tabelle comunali approvate in relazione alla L.R. 1/2005, essere corrisposta prima del rilascio dei Permessi di Costruire riguardanti i fabbricati dei singoli lotti. -----

Il contributo sul costo di costruzione dovrà essere corrisposto come dispone la L.R. 1/2005. -----

Il rilascio delle concessioni per edificare le costruzioni a carattere abitativo previste nella lottizzazione dovrà avvenire solo dopo che saranno ultimate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria della prima fase e cioè strade e parcheggi di lottizzazione completi, canalizzazione delle fogne e dell'acquedotto, del gas, dell'illuminazione pubblica, dell'energia elettrica e del telefono, salva la formazione del manto di asfalto, della sistemazione del verde e messa a dimora di alberature. -----

Le opere di urbanizzazione primaria della seconda fase riguardano invece la pavimentazione di strade e parcheggi, il completamento delle aree verdi con cordoli, piantagioni di arbusti e alberi di alto fusto, semina di prato ecc., la posa in opera di armature di illuminazione pubblica, l'allacciamento delle abitazioni ai pubblici servizi e gli stessi alla esistente rete comunale, ENEL, TELECOM, COINGAS E NUOVE ACQUE. Ciò dovrà essere completato e collaudato prima del rilascio del certificato di abitabilità/ agibilità. -----

ARTICOLO 7 -----

All'atto del rilascio delle concessioni edilizie sarà determinata la quota di contributo di cui all'art. 6 della Legge 28 Gennaio 1977 n° 10. -----

Il rilascio del Permesso di Costruire in base alle determinazioni che l'Amministrazione Comunale assumerà, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, sarà subordinato al versamento di parte della quota di contributo alla sottoscrizione di impegnativa relativa ai versamenti differiti nonché alla presentazione di idonea garanzia. -----

ARTICOLO 8 -----


Per l'ipotesi di inadempimento alle obbligazioni di cui alla presente convenzione il lottizzante autorizza il Comune a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune dovrà fare. -----

ARTICOLO 9 -----

Per l'esecuzione delle opere di competenza del lottizzante e da questi direttamente seguite, di cui all'art. 5 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell'art. 31 della Legge Urbanistica e successive modificazioni, a firma di tecnici specializzati, per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami il lottizzante dovrà sottostare. -----

I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi succitati ed il collaudo dei lavori stessi è riservato all'esclusiva competenza dell'Ufficio Comunale o tecnico all'uopo delegato. -----

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e servizi in sostituzione del lottizzante ed a



spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando esso non vi abbia provveduto tempestivamente ed il Comune l'abbia messo in mora con un preavviso non inferiore, in ogni caso a tre mesi. -----

ARTICOLO 10 -----

La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria potrà essere effettuata anche gradualmente in modo però anche da assicurare i servizi degli edifici da costruire. -----

La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire previa autorizzazione del Comune. -----

Il rilascio dei Permessi di Costruire relative ai singoli lotti è comunque subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno di esecuzione delle stesse prima dell'ultimazione degli edifici. --

ARTICOLO 11 -----

Gli impianti e tutti i servizi (viabilità interna e di accesso alla lottizzazione, parcheggi pubblici, verde pubblico, rete fognante e rete idrica, illuminazione pubblica e rete ENEL, rete telefonica, rete del gas), di cui all'art. 5 del presente atto, passeranno gratuitamente al Comune, a norma di legge e quando sia stata accertata la loro esecuzione a regola d'arte, mediante gli atti di collaudo e certificazione previsti dalle norme in materia di lavori pubblici. Con il passaggio di proprietà viene trasferito a carico del Comune, anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. -----

Sino a che non avviene ciò, sarà obbligo del lottizzante di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria. -----

ARTICOLO - 12 -----

Le strade di lottizzazione che non siano a fondo cieco e rimaste eventualmente di proprietà privata, si considerano di massima, assoggettate a servitù di pubblico transito e dovranno subire l'eventuale allacciamento alle strade dei terreni lottizzati, ovvero lottizzanti circosvicini, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dalla rete stradale di cui allo strumento urbanistico vigente. -----

L'eventuale apposizione di targhe con denominazione stradali o numeri civici, poste per necessità anagrafiche, non mutano le condizioni giuridiche della strada privata stessa. -----

Le strade predette, in casi speciali possono essere esonerate da tali servitù di pubblico passaggio ove, a giudizio del Comune sussistano particolari circostanze. -----

Analogamente i condotti di fognatura, acqua, gas, ed eventuali altri servizi del comprensorio lottizzato dovranno sopportare, quando tecnicamente sia stato riconosciuto possibile, l'allacciamento eventuale di condotti di fognatura, acqua, gas ed eventuali altri servizi di terreni lottizzati ovvero lottizzandi circosvicini, quando ricorrano le stesse condizioni di cui sopra e previo pagamento di adeguati contributi da parte di coloro che si allacciano a favore dei proprietari dei condotti sopra citati. -----

Il contributo dei nuovi utenti sia per le opere stradali che per le opere di fognatura, acqua, gas ed altri eventuali impianti, nel caso di mancato accordo fra le parti sarà determinato inappellabilmente dal Comune, su proposta degli uffici competenti e dovrà essere pagato prima che vengano effettuati gli allacciamenti. -----

ARTICOLO 13 -----

Q
tr
st
S
d
a
v
c
-
C
I
I
I

Qualora il lottizzante proceda ad alienazione delle aree lottizzate potrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata con il Comune. -----

Sia nell'ipotesi di alienazione di singoli lotti, sia nell'ipotesi di alienazione dell'intero comprensorio di lottizzazione, il lottizzante e i suoi successori aventi causa a qualsiasi titolo resteranno comunque solidamente responsabili verso il Comune dell'adempimento a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione. -----

ARTICOLO 14 -----

Il Comune si riserva la facoltà di mutare la disciplina urbanistica del comprensorio oggetto della presente convenzione ove intervengano particolari e comprovati motivi di interesse pubblico. -----

ARTICOLO 15 -----

Il lottizzante si impegna a trascrivere il vincolo di inedificabilità per le aree che nel piano di lottizzazione risultano indicate libere da edificazione e l'impegno a cedere strade, parcheggi e servitù per servizi pubblici, il tutto come evidenziato nella planimetria che debitamente firmata dai comparenti e da me Notaio, previa visione, si allega al presente atto sotto la lettera "B". ---
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su nove pagine intere e parte della decima di tre fogli e da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette. -----

F.to: Antonio Coletti, Maria Giovanna Polidori, Carmelo Gambacorta,
Notaio. -----

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Comune di Sansepolcro

ALLEGATO A N. 15602
DELLA RACCOMANDA

P.C.C. all'originale
P. Segretario Comunale

19/02/2008



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N° 16 del 30-01-2008

Oggetto: Piano di lottizzazione a S.Marino-Gricignano- Definitiva approvazione

Il giorno 2008 addì Trenta del mese Gennaio alle ore 15:00, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

Erano presenti:	Erano assenti:
COLCRI FRANCO CARZI RICCARDO BUONO GIANLUCA ENZO CORIZI GIOVANNI CONCOMPAGNI LUIGI (scrutatore) BERNARDINI CLAUDIO VICCINI GIACOMO COMANDUCCI FRANCO MASQUINI LICIO IVIGNANI LUIGI CONI MICHELE BRAZIOTTI MAURO BRAZIOTTI BRUNO CONCOMPAGNI MICHELE LUNNO PERGENTINI GABRIELE DEL FURIA RICCARDO (scrutatore) EGRETI ANTONIO ORGHESI CARLA QUERRINI GUIDO	CASCIANINI LAURA (scrutatore) CALABRESI CARLO <p>COMUNE DI SANSEPOLCRO</p> <p>Copia conforme all'originale esistente in Ufficio. 15 LUG. 2008</p> <p>IL FUNZIONARIO DELEGATO</p> <p>Il Tecnico Responsabile Geom. ANDREA FRANCESCHINI</p>
Tot. 19	Tot. 2

Assiste il sottoscritto Vice Segretario Comunale Dott. Giuseppe DRAGHI incaricato della redazione del verbale.

Presidente Dott. Gianluca Enzo BUONO assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dopo la designazione degli scrutatori di cui sopra.

Assessore INNOCENTI e l'Arch. COLETTI illustrano la pratica al Consiglio e spiegano che piano non necessita della valutazione integrata perchè già previsto negli strumenti urbanistici, ora in poi tutti i piani avranno bisogno della valutazione integrata.

Consigliere GRAZIOTTI B.: si dichiara d'accordo sull'iter pratico; in Commissione ha espresso il suo parere favorevole ma preannuncia il suo voto di astensione non avendo condiviso la precedente delibera della quale questo atto è una diretta conseguenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 17.08.1942 n.1150 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la Legge 28.01.1977 n.10 e successive modificazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2.04.1968 n. 1444;
RICHIAMATA la ex Legge Regionale 16.01.1995 n. 5 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la Legge Regionale 03.01.2005 n.1 e successive integrazioni;
RICHIAMATO lo strumento urbanistico vigente approvato con DCR n.197/2001,
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 6.4.2004 quale adozione del progetto del Piano Strutturale ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della LRT n.5/95;
RICHIAMATA la delibera consiliare n° 144 del 16.10.2007, quale integrazione al procedimento di approvazione del nuovo Piano Strutturale;
RICORDATO che con delibera consiliare n. 63 del 3.11.2006 veniva adottato il Piano di Lottizzazione in loc. S.Marino - Gricignano, integrato e modificato ai sensi della delibera consiliare n° 79 del 24.11.2006, quale presa d'atto delle prescrizioni dettate dalla Commissione Urbanistica Tecnica del 31.10.2006;
RICORDATO che gli atti di cui sopra, ai sensi e per gli effetti del comma II° e III° dell'art. 69 della LRT 1/2005, si è proceduto alla pubblicazione degli atti, come risulta dalla certificazione dell'Albo Comunale (26.6.2007-3.08.2007) e dal BURT n.26 del 27.06.2007;
RESO ATTO che nel suddetto periodo non sono pervenute, né osservazioni e né opposizioni verso il detto provvedimento adottato;
RICORDATO che ai sensi del comma IV° dell'art.69 della LRT n° 1/2005 gli atti relativi sono stati inviati all'Ufficio Pianificazione della Provincia di Arezzo, come risulta dalla ricevuta AR 9544 del 12.06.2007 delle Poste Italiane;
RICORDATO il parere espresso dalla Commissione Urbanistica Tecnica in data 22.1.2008 ;
RICORDATO il parere espresso dalla Commissione Urbanistica Consiliare in data ;
RICORDATO i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n.267/2000 e dal Ragioniere capo per la regolarità contabile ;
RICORDATO l'esito della votazione tenutasi per alzata di mano:
presenti 19, voti favorevoli 12, astenuti 7 (Consiglieri Graziotti B., Boncompagni M., Alunno Argentini, Del Furia, Guerrini, Segreti, Borghesi)

DELIBERA

- 1) di approvare definitivamente il Piano di Lottizzazione di S.Marino a Gricignano, adottato con delibere di Consiglio Comunale n. 63 del 3.11.2006 e n.79 del 24.11.2006;
- 2) di approvare pertanto i seguenti elaborati del Piano di Lottizzazione, adeguati alle prescrizioni dettate dalla Commissione Tecnica Urbanistica, come già integrate dalla delibera consiliare n°79/2006 :
 - TAV.1- estratto catastale, estratto di PRG e Piano quotato;
 - TAV.2- Planivolumetrico;

- TAV.3- Tipologie edilizie, profilo longitudinale piano quotato attuale e variato;
- TAV.4- Verifica parametri urbanistici
- TAV.5- Norme Tecniche di Attuazione;
- TAV.6- Relazione descrittiva ;
- TAV.7- Quadro conoscitivo e relazione di fattibilità;
- TAV.8- Planimetria con opere di urbanizzazione;
- TAV.9- Computo metrico estimativo.

3) di dare mandato all'Ufficio Urbanistica per gli adempimenti previsti dell'art. 69 LRT n.1/2005, e procedere conseguentemente alla pubblicazione nel BURT , degli atti in oggetto.



RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AGLI INDIRIZZI PER LA PROCEDIBILITÀ DEI
PROVVEDIMENTI URBANISTICI RELATIVI A VARIANTI E PIANI ATTUATIVI
NEL PERIODO TRANSITORIO FINO ALLA RIADOZIONE DEL PIANO STRUTTURALE

Piano di Lottizzazione in località S. Marino a Gricignano

Il presente Piano di lottizzazione, denominato "Piano di Lottizzazione in loc. S. Marino, Gricignano" ricadente in zona C4 di PRG vigente, si configura come un intervento assentibile all'attuale fase nella quale il Comune di Sansepolcro vede ridotta la propria potestà edificatoria dalle sanzioni previste dall'art. 39 della LRT 5/95 e relativa circolare di cui alla D.G.R. n.118/2003 e dalle salvaguardie del nuovo P.I.T. contenute nell'art. 36 dello stesso. Tali limitazioni, come è noto, derivano dal fatto che il Comune è dotato di un Piano Strutturale adottato con salvaguardie decadute e che sarà oggetto di implementazione, revisione, modifica, attraverso la riadozione di un nuovo P.S., anche sulla base di quanto contenuto nell'Atto di Integrazione al precedente Avvio del procedimento di cui alla Del. C.C. n. 144 del 16/10/07.

Nello specifico, tale PdL è stato adottato con Del. C.C. n. 63 del 03/11/06 e Del. C.C. n. 79 del 04/11/06, prima della scadenza delle salvaguardie del P.S. (cioè prima del 06/04/07) e prima dell'entrata in vigore sia del regolamento sulla "Valutazione Integrata" che del P.I.T.

In particolare il presente piano:

- non è tenuto alla redazione della "Valutazione Integrata", di cui al DPGR n. 4/R del 9/02/07, pubblicato sul B.U.R.T. del 14/02/07, in quanto tale adempimento, ai sensi dell'art. 13 del citato Regolamento, risulta necessario per gli strumenti adottati successivamente all'entrata in vigore di tale regolamento (28 maggio 2007);
- non comprende al suo interno beni paesaggistici formalmente riconosciuti (artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e succ. modiff. Ed integr.) ed è coerente con le direttive del P.I.T. in merito agli insediamenti residenziali.

La conformità con il PRG vigente e con il Piano Strutturale adottato per la conformità con il P.R.G. vigente si rimanda alla Relazione Istruttoria che accompagna la delibera di adozione. Il P.d.L. risulta inoltre conforme ai contenuti del Piano Strutturale adottato con Del. C.C. n. 29 del 06/04/07 e controdedotto con Del. C.C. n. 160 del 21/10/2005, essendo tale conformità uno dei requisiti già accertati in sede di adozione.

Conformità con l'art.39 LRT n. 5/95 e relativa circolare di cui
alla D.G.R. n.118/2003

Tale Piano attuativo risulta coerente con i contenuti del paragrafo 4.3 della D.G.R. n. 118/2003 e con i criteri della delibera sugli indirizzi per la procedibilità degli interventi di opera richiamata, in quanto l'area si configura come "completamento di ambiti già totalmente urbanizzati e quindi si innesta direttamente su opere di urbanizzazione esistenti" rispondendo ai seguenti requisiti:

- L'area è ubicata sul bordo sud-ovest del tessuto edilizio esistente della frazione di Gricignano, tra la zona residenziale esistente, degli anni '80, il campo sportivo pubblico, la strada comunale di S. Marino e la zona agricola;
- L'area della lottizzazione presenta caratteristiche di facile connessione alla rete viaria (Via A. Grandi) e alle principali urbanizzazioni esistenti.
- L'attuazione dell'area permette un più razionale assetto di tutta la zona con sistemazione delle aree verdi e degli spazi di sosta, anche attraverso l'adeguamento e nuova realizzazione di viabilità di bordo che potrà consentire altresì l'accesso alla zona sportiva esistente; Le sistemazioni planimetriche del P.d.L., inoltre, con creazione di un ampio spazio centrale destinato a parcheggi, verde pubblico e snodo della viabilità, determinano una facile accessibilità e fruibilità degli standards previsti.

sepolcro, 22 gennaio 2008

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Andrea Franceschini



IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signatures of the President and Vice Mayor]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo

pretorio di questo Comune dal **15 FEB. 2008** al **03 MAR. 2008**


IL MESSO COMUNALE

La sujestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla

pubblicazione della delibera stessa, in data **26 FEB. 2008**

IL SEGRETARIO COMUNALE

ALLEGATO B AL N. 15602
DELLA RACCOLTA



F. to: Antonio Coletti, Denis Giovanni Polistone,
Carlo Gambacorta, Matteo C.L.S.S.

PIANO DI LOTTIZZAZIONE "SAN MARINO" AREE DA CEDERE ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

scala 1:1000